

ALLEGATO B) AL REPERTORIO NUMERO 2122/1594
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27-BIS DELLA
TABELLA ALLEGATA AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, NUMERO 642

Statuto della

**"Associazione Sportiva Dilettantistica Calicanto
- Associazione di Promozione Sociale"**

Titolo I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'"**Associazione Sportiva Dilettantistica Calicanto - Associazione di Promozione Sociale**", in breve "A.S.D. Calicanto A.P.S." (d'ora in poi "Associazione"), con sede in Trieste, avente natura di associazione promozione sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia.

2. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'Associazione risulti iscritta.

3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi sia di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.

4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "*associazione di promozione sociale*", anche in acronimo "APS", nonché la locuzione "*associazione sportiva dilettantistica*", anche in acronimo "ASD".

Articolo 2 - Oggetto

1. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'ellettività delle cariche associative.

Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore, e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Con particolare riferimento al predetto punto ante indicato ed in qualità di Associazione sportiva dilettantistica soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. 36/2021 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con la specifica finalità di promuovere e diffondere in Italia e all'estero la pratica delle discipline sportive, artistiche a livello dilettantistico e attività ricreative a queste connesse rivolte ai minori in genere ed in particolare ai minori in condizioni di disagio e fragilità relazionale, fisico-motoria, sensoriale e sociale, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di apprendimento, maturazione e sviluppo sociale rapido ed equilibrato. Attraverso l'esperienza sportiva integrata e inclusiva (ragazzi abili, disabili, di etnie, religioni e culture diverse insieme) e delle attività motorie in forma agonistica e non, l'Associazione vuol far vivere ai giovani momenti di coeducazione, maturazione e impegno umano nella realtà quotidiana. L'Associazione propone altresì l'attività scolastica integrata ed inclusiva, nonché la progettazione di percorsi "didattico-formativi" mirati a "far vivere e condividere l'esperienza sportiva" a tutti gli alunni disabili, abili, di culture, etnie, religioni diverse, coetanei e compagni di classe e d'Istituto, adeguando e adattando gli interventi "sportivi-educativi e "socio-sportivi" in base alle caratteristiche biopsicologiche di ciascun allievo.

In particolare l'Associazione, senza finalità speculative, promuove:

a. la cultura della solidarietà, dell'inclusione sociale e dell'accoglienza attraverso l'organizzazione e la realizzazione delle attività polisportive integrate/inclusive, coinvolgendo contemporaneamente ragazzi disabili, abili, di etnie, religioni e culture diverse insieme, in modo tale che l'attività svolta dai ragazzi abili sia diretta a migliorare il benessere personale e sociale delle persone svantaggiate, in particolare disabili e con fragilità socio-culturale e socio-ambientale;

b. l'attività sportiva integrata quale "fine e mezzo" per favorire l'integrazione in ambito sociale del giovane disabile e dei ragazzi con fragilità socio-ambientale, attraverso l'acquisizione di competenze motorie e sportive trasferibili nell'area dell'autonomia personale migliorando, così, il "concetto di sé" e di autostima;

c. l'organizzazione e la realizzazione delle attività motorie e dell'attività sportiva dilettantistica in genere, sia a li-

vello agonistico che a livello formativo e amatoriale, per sviluppare il senso morale e il valore umano della pratica ricreativa e formativa usando una metodologia e una didattica di tipo integrato/adattato/differenziato;

d. l'organizzazione dell'attività sociale, culturale, musicale e lavorativa integrata e quindi di vita inclusiva tra soggetti abili, disabili, di etnie, religioni e culture diverse nella fascia d'età giovanile e in alcuni casi anche in soggetti adulti;

e. la creazione, attraverso le molteplici attività polisportive ed educative integrate/inclusive, di occasioni per le persone per: conoscersi, capire e aiutare i coetanei e in particolare quelli in difficoltà; assumere responsabilità condivisa con l'altro (principio della coeducazione); condividere esperienze di socializzazione e collaborazione tra coetanei; creare occasioni per i giovani abili per favorire i presupposti di una scelta d'impegno civile nel mondo del volontariato (cittadinanza attiva); vivere lo sport in una dimensione "agonistico formativa" rinnovata e nuova rispettosa di tutti i giovani nella quale si valorizzino le diversità e le diverse abilità; promuovere la salute dinamica, l'educazione alla salute conoscendo i rischi della sedentarietà; promuovere e conoscere i principi di una sana alimentazione; conoscere i rischi delle dipendenze, anche quelle comportamentali (socialnetwork, videogiochi, giochi in internet) e del doping;

f. l'organizzazione di uno spazio d'incontro tra giovani accomunati dalla condivisione del valore dello sport educativo integrato come elemento d'integrazione e inclusione sociale delle diversità;

g. l'organizzazione e la gestione in forma "integrata" di corsi sportivi, percorsi sperimentali e innovativi di avvicinamento lavorativo, la realizzazione di spettacoli, eventi, saggi e meeting finalizzati allo scambio e miglioramento tecnico-sportivo-motorio, socio-educativo, musicale, formativo, lavorativo e didattico-metodologico;

h. l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive integrate/adattate/inclusive. A tale fine l'Associazione si propone di organizzare e gestire corsi di formazione finalizzati allo sviluppo delle attività motorie e allo svolgimento delle attività sportive anche integrate/inclusive ritenute utili per il raggiungimento degli obiettivi motori, sportivi, educativi e sociali;

i. l'organizzazione di attività e corsi formativi, stage, laboratori, seminari e conferenze rivolti ad adulti a ciò interessati per motivi professionali e/o personali, in particolare psicomotricisti, educatori, insegnanti, psicologi, psicopedagogisti, pediatri e operatori nel campo sociale, operatori nel volontariato sociale;

j. la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente

	strumentale e non principale, di impianti e attività ricreative, sportive, formative e culturali per lo svolgimento delle varie pratiche sportive;	
	k. l'elaborazione di "Progetti Sportivi e Educativi Integrati" a favore dei giovani. I progetti inglobano attività che favoriscono momenti importanti di "autonomia possibile" integrata e condivisa tra giovani disabili e abili.	
	Scopo dell'Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio d'informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano dei settori dello sport in genere e dell'educazione (Istituti scolastici, Università). Essa può stabilire contatti a livello regionale, nazionale e internazionale con Istituti o Organizzazioni operanti in ordini a scopi analoghi.	
	Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.	
	2. L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle principali, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali di interesse generale secondo i criteri e nei limiti fissati dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dalle relative disposizioni attuative, nonché dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., tra cui:	
	- gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo e esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;	
	- costituire, gestire ed allestire, in via diretta o in collaborazione con enti pubblici e privati, sedi e centri appositamente dedicati alla psicomotricità relazionale, all'attività motoria e sportiva integrata ed inclusiva, nonché sedi e centri finalizzati alla pratica diretta ed all'attività di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione. Per questi fini l'Associazione potrà promuovere corsi di formazione, convegni, iniziative, attività motorie e percorsi progettuali innovativi, nell'ambito della promozione del benessere e della salute psico-corporea e dello spirito di cooperazione proprio dello sport di gruppo, utili per elevare le condizioni di vita e di salute delle persone a cui si rivolge l'attività dell'Associazione stessa nell'esclusivo perseguimento delle sue finalità di solidarietà sociale e di comunità;	
	- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi e annesse aree di verde pubblico o attrezzate;	
	- organizzare e collaborare con altri enti pubblici e privati per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;	
	- creare dei percorsi facilitati e alternativi per l'avvicinamento e l'inserimento lavorativo e nel tempo libero;	
	- fornire eventualmente un servizio di centro diurno integrato/inclusivo per giovani e adulti;	
	- organizzare spettacoli di carattere artistico/musicale, sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte	

di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;

- accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
 - partecipare a campionati nell'ambito dell'attività promossa dagli Enti preposti in genere;
 - perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore dello sport dilettantistico;
 - organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, camp estivi ed invernali, centri di formazione sportivi e non.
- L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.

L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

3. In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà altresì avvalersi, per l'espletamento delle proprie attività sportive, di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

4. In qualità di associazione sportiva dilettantistica, l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal C.O.N.I. e/o dal C.I.P., per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., del C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle

	F.S.N., D.S.A. ed E.P.S., cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.	
	L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'associazione sportiva.	
	L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D. Lgs. 39/2021.	
	L'Associazione favorirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.	
	Articolo 3 - Durata	
	1. L'associazione ha durata illimitata.	
	Titolo II	
	Della vita associativa	
	Articolo 4 - Domanda di ammissione	
	1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva e tutti coloro che sono interessati e motivati alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell'interesse comune dell'Associazione stessa e della comunità.	
	2. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva e integrata/inclusiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.	
	3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.	
	4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.	

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

8. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale ovvero dal legale rappresentante. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi sociali dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio;

c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.10.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltersi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, previo sollecito, anche collettivo, al versamento del contributo annuale.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Titolo III

Degli organi associativi

Articolo 7 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea generale degli associati;

b) il presidente;

c) il consiglio direttivo;

d) l'Organo di Controllo, se nominato;

e) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto.

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel

					libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.	
					3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano sia in sede ordinaria sia straordinaria.	
					4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:	
					a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;	
					b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.	
					5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.	
					6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.	
					7. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività e altresì da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato e comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a rendere gli associati edotti della convocazione, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.	
					8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un giorno dalla prima convocazione.	
					9. L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.	
					10. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.	
					11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.	
					12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.	
					13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.	
					14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nomina-	

ti, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

15. Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale deve essere inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata, nonché deve essere comunicato l'aggiornamento al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ed al Registro Unico Nazione del Terzo Settore.

16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

17. L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. La delega deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.

3. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la responsabilità genitoriale oppure dal legale rappresentante.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di ~~revisione~~ controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richie-

sta.

2. In particolare, l'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il presidente ed i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio anche nella forma di rendiconto di cassa, nonché eventualmente il bilancio sociale;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, qualora necessario, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individua le attività ~~diverse da quelle sportive~~ secondarie e strumentali diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali;
- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

Articolo 12 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa almeno un giorno dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per l'assemblea convocata per deliberare la modifica dello statuto, che è validamente costi-

tuita con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

Articolo 13 - Audio/video assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. È in ogni caso necessario che:

- comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 14 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico di volta in volta debitamente verificate. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

5. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di

ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal Coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

6. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 13 dello Statuto.

8. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

9. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

10. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

11. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;

c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;

d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.

2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.

	5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:	
	a) per dimissioni;	
	b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.	
	6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.	
	7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di <i>prorogatio</i> .	
	Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo	
	1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:	
	a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo nonché, se necessario, il bilancio sociale, curando gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci stessi, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;	
	b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;	
	c) determinare l'importo delle quote associative;	
	d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale per la gestione dell'Associazione;	
	e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;	
	f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari; curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo, nonché stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;	
	h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;	
	i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;	
	j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari fun-	

		zioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;	
		k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;	
		l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;	
		m) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;	
		n) documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
		o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.	
		Articolo 17 - Il presidente	
		1. Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.	
		2. Egli presiede l'assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.	
		3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.	
		Articolo 18 - Il vicepresidente	
		1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.	
		Articolo 19 - L'organo di controllo e revisione legale dei conti	
		La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).	
		La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.	
		Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
		I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.	
		In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione.	

	L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8, D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117. E così l'Organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
	La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).	
	La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	
	Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.	
	Titolo IV	
	Patrimonio e scritture contabili	
	Articolo 20 Patrimonio	
	1. L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:	
	a) quote e contributi degli associati;	
	b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;	
	c) eredità, donazioni e legati;	
	d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di	

Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili e avanzi di gestione verranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 21 - Bilancio

1. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, redatto con chiarezza e rappresentante in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso.

2. Inoltre il Consiglio dovrà altresì predisporre un rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità del bilancio consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

3. Ove ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

4. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea.

6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 15.2.

Articolo 22 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e si concludono il 31 dicembre di ciascun anno.

Titolo V
Disposizioni finali

Articolo 23 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 12.4 del presente Statuto.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a favore di Associazioni sportive o altri enti che abbiano analoghe finalità ovvero fini di pubblica utilità, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto sia dall'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e sue modifiche ed integrazioni, che dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 24 - Norma di rinvio

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto si applicano le norme alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 36/2021, del decreto legislativo 39/2021 e loro s.m.i., nonché quelle del Codice civile.

F.to ELENA GIANELLO
(L.S.) F.to dott. NICOLO' MUSTACCHI - NOTAIO

Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico

(art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, dott. Nicolo' Mustacchi, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di questa città, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico composta di numero quindici pagine in sette mezzi fogli è conforme all'originale su supporto analogico dell'allegato B) all'atto a mio rogito di data 16 aprile 2025, Repertorio Numero 2122/1594, registrato a Trieste in data 17 aprile 2025, al numero 3594, serie 1T, e viene rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità sino al 13 aprile 2026.

Trieste, diciassette aprile duemilaventicinque.

(File firmato digitalmente dal Notaio Nicolo' Mustacchi)